



SENT. N° 482
FASC. N° 090/2004
CRON. N° 4407

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, in persona del

Dott. Carlo Miraglia

Giudice del Lavoro

ha pronunciato la seguente

s e n t e n z a

nella causa iscritta al n. 690/2004 del Registro Generale Controversie di Lavoro, avente ad oggetto: **Legittimità sanzione disciplinare.**

promossa da

- **Trenitalia S.p.A.**, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Arezzo presso e nello studio dell'avv. Giorgio Borri (Via P. Aretino, 6), rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Del Re del Foro di Firenze, come da mandato a margine del ricorso.

R i c o r r e n t e

C o n t r o

- **Infante Claudio**, elettivamente domiciliato in Arezzo presso e nello studio dell'avv. Giovanni Borghi (Via Madonna del Prato, 96), rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianluca Braschi ed Emanuela Manini, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta.

R e s i s t e n t e

CONCLUSIONI:


Sentenza
del 25/11/04
dep. 30/12/04

- **Per Trenitalia S.p.A.**, "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza disattesa e reietta, dichiarare la legittimità della sanzione disciplinare comminata dalla società ricorrente al Sig. Claudio Infante con provvedimento del 19/03/2004. Con vittoria di spese, diritti ed onorari in caso di opposizione alla domanda qui introdotta".

- **Per Infante Claudio**, "Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza rigettata: in via preliminare, dichiarare la nullità della sanzione disciplinare irrogata al convenuto per carenza dei presupposti formali richiesti inderogabilmente dall'art. 7 L. 300/1970 per la sua validità; nel merito, dichiarare la illegittimità della sanzione disciplinare per totale infondatezza dei fatti oggetto di contestazione che ne costituiscono presupposto, ovvero per incongruità della sanzione irrogata. Con vittoria di onorari, diritti e spese di giudizio".

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 10 maggio 2004 e notificato assieme al decreto di fissazione dell'udienza, Trenitalia S.p.a. conveniva Infante Claudio avanti al Tribunale di Arezzo in composizione monocratica, quale Magistrato del Lavoro, per ottenere la convalida della sanzione disciplinare, lui inflitta, della sospensione dal servizio per tre giorni, con privazione della retribuzione. Deduceva, infatti, che, il 4 febbraio 2004, il capotreno in questione si era rifiutato di assumere il proprio servizio, se non affiancato da un secondo operatore, libero di muoversi per controllare i biglietti ed il materiale rotabile lungo l'intero convoglio, e che, per questo motivo, il treno era partito, dalla Stazione di Firenze SMN, con tre minuti di ritardo.



Costituitosi in giudizio, l'Infante resisteva all'accoglimento della domanda, sostenendo che la sua opposizione ad assumere il servizio, formulata tramite l'apposita modulistica, era stata più che giustificata, in quanto la nuova disposizione di assegnare un solo capotreno, al tipo di convoglio e di viaggio in questione, costringeva costui a conciliare l'inconciliabile e, cioè, l'obbligatoria presenza nella motrice, per urgenti interventi di surroga del macchinista, con le altre attività (controllo biglietti e materiale rotabile) da svolgersi lungo l'intero convoglio e che, comunque, l'opposizione stessa non aveva avuto seguito, in quanto la sua richiesta di una seconda unità di scorta era stata accettata in tempo a far partire il treno, all'orario sostanzialmente (tre minuti di ritardo) previsto.

Istruita con la produzione di documenti ed il libero interrogatorio del procuratore speciale della società convenuta, la causa è stata ritenuta in decisione all'udienza di discussione del 23 novembre 2004 sulle conclusioni come in epigrafe rassegnate.

Motivi della decisione

All'Infante è stato addebitato di essersi rifiutato di dare esecuzione ad un ordine di servizio, reiterato per iscritto, e di avere, per inosservanza di quest'obbligo, turbato la regolarità del servizio. Ma né l'una, né l'altra proposizione trova riscontro negli atti e nelle stesse deduzioni delle ferrovie.


Sotto il primo riguardo (rifiuto di prendere servizio sul convoglio assegnato), è, infatti, assolutamente indiscusso che l'Infante ha assunto il suo servizio in treno e che questo, partito con soli tre minuti di ritardo, ha regolarmente compiuto le tratte assegnate.

Non vi è, perciò, stata alcuna inesecuzione dell'ordine, ma la formulazione, per iscritto, di motivate obiezioni, che non hanno influito sul servizio. E poco importa che la regolarità dello stesso sia stata salvaguardata dal fatto che il superiore dell'Infante si è, alla fine, adattato a ad assegnare al treno un secondo operatore, piuttosto che dal recesso del capotreno dai suoi propositi, perché, nell'un caso e nell'altro, manca il fatto materiale dell'addebito, che sarebbe accaduto solo se il treno non fosse partito, fosse partito in significativo ritardo o con un capotreno diverso.

Il treno è, invece, partito con il capotreno assegnato e l'inesecuzione dell'ordine non può essere fatta consistere, né nell'insignificante ritardo di tre minuti (non si sa da cosa determinato), né nell'imprevista presa di servizio da parte di una seconda unità di scorta, che è dipesa dall'autonoma determinazione del superiore e che, giuste o sbagliate che fossero, non può che aver confermato l'Infante della fondatezza delle sue obiezioni, formulate in piena convinzione e non per mero pretesto.

Né, il rifiuto punibile può essere visto nella pur reiterata presa di posizione del capotreno, perché, così facendo, si dimentica che, per l'art. 9 delle vigenti istruzioni di servizio, il personale di scorta ha il dovere di assicurarsi, prima della partenza, che il treno sia in regola con le condizioni per partire ed è tenuto a segnalare le circostanze ostative, a voce e con l'uso della modulistica in effetti, impiegata dall'Infante.

Queste segnalazioni, anche se reiterate, sono perciò un dovere e, sino a quanto non si traducano in fatti compiuti, non possono essere assimilate a rifiuti punibili.



Degli addebiti, resta, così, solo l'accusa di aver turbato la regolarità del servizio, che, però, non può essere identificata con l'insignificante ritardo di tre minuti e che, comunque, non è avvenuta per un colpevole inadempimento, ma, nella prospettiva del capotreno, per evitare che il convoglio partisse senza che vi fossero tutte le condizioni per un viaggio sicuro e regolare.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.


Il Tribunale di Arezzo, in veste di giudice monocratico del lavoro, decidendo sulla causa promossa, con ricorso depositato in data 10 maggio 2004, da Trenitalia S.p.a. contro Infante Claudio;

ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa;
respinge il ricorso e dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare adottata;

Condanna Trenitalia a rimborsare all'Infante le spese del giudizio, che liquida in complessivi €. 900,00=, di cui 500,00= per onorari, 300,00= per diritti ed il resto per spese.


Arezzo, li 23 novembre 2004.

Il Cancelliere
Paola Bulletti



Il Giudice

Dott. Carlo Miraglia



Depositato in cancelleria il 3.0.D.I.C. 2004

IL COLL. DI CANCELLERIA

Il Cancelliere
Paola Bulletti

